

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 81

35° anno

26 marzo 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 729/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta termica originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio** 1
- Regolamento (CEE) n. 730/92 della Commissione, del 25 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 731/92 della Commissione, del 25 marzo 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 732/92 della Commissione, del 24 marzo 1992, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 9
- Regolamento (CEE) n. 733/92 della Commissione, del 25 marzo 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 734/92 della Commissione, del 25 marzo 1992, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali** 15
- ★ **Regolamento (CEE) n. 735/92 della Commissione, del 25 marzo 1992, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2289/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali** 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 736/92 della Commissione, del 25 marzo 1992, che abroga il regolamento (CEE) n. 2287/83 che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali** 20

Regolamento (CEE) n. 737/92 della Commissione, del 25 marzo 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91 21

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/177/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 1992, che accetta l'impegno offerto da un produttore giapponese nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di carta termica originaria del Giappone e che chiude l'inchiesta nei confronti di tale produttore 22**

92/178/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 1992, che modifica la decisione 87/257/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità 24**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 729/92 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1992

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta termica originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2805/91⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di carta termica originaria del Giappone, dei codici NC ex 3703 90 90 (codice Taric: 3703 90 90 * 10) ed ex 4810 11 90 (codice Taric: 4810 11 90 * 10). Con il regolamento (CEE) n. 103/92 del Consiglio⁽³⁾ il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze.
- (3) Le parti sono state informate per iscritto dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si inten-

deva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

- (4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. Prodotto

- (5) In considerazione delle osservazioni espresse dalle amministrazioni delle dogane di alcuni Stati membri riguardo alle difficoltà incontrate al momento dello sdoganamento-all'importazione, la Commissione ha riesaminato la descrizione del prodotto di cui al punto 8 del regolamento (CEE) n. 2805/91. È stato ritenuto che l'espressione « carta termica destinata ad essere utilizzata in apparecchi facsimile » fosse inadeguata e che dovesse essere sostituita dal termine « carta per fax ». Il Consiglio conferma il parere della Commissione.
- (6) Un produttore giapponese ha ribadito l'affermazione fatta prima dell'istituzione del dazio provvisorio, secondo la quale la carta in bobine di fabbrica è un prodotto diverso dalla carta in rotoli e ha sostenuto nuovamente che le sue esportazioni di carta in rotoli non provocavano pregiudizio all'industria comunitaria. Il Consiglio conferma tuttavia il punto di vista della Commissione, secondo il quale la carta per fax in bobine e in rotoli rappresenta un'unico prodotto e conferma le conclusioni di cui ai punti da 10 a 12 del regolamento (CEE) n. 2805/91.
- (7) Nel corso dell'inchiesta della Commissione è stato accertato che, oltre ai codici della nomenclatura combinata indicati nell'avviso di apertura della procedura⁽⁴⁾, per le importazioni dei prodotti in

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 270 del 26. 9. 1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. C 16 del 24. 1. 1991, pag. 3.

questione nella Comunità erano utilizzati numerosi altri codici.

I servizi della Commissione hanno pertanto pubblicato un avviso⁽¹⁾ per informare le parti notoriamente interessate del fatto che nella procedura erano stati inseriti tali altri codici della nomenclatura combinata.

Le parti interessate non hanno comunicato alcuna osservazione in seguito alla pubblicazione di detto avviso.

In seguito alle discussioni svoltesi dopo l'apertura della procedura nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale riguardo alla corretta classificazione della carta per fax, il Consiglio conferma l'opinione della Commissione, secondo la quale le misure antidumping dovrebbero applicarsi anche a tutti i codici della nomenclatura combinata che sono utilizzati, nell'ambito della legislazione doganale in vigore, per l'importazione dei prodotti in questione.

La Commissione ha pertanto concluso che le informazioni di cui dispone, che sono state debitamente verificate, costituiscono una base valida per determinare i margini di dumping e l'entità del pregiudizio, nonché per calcolare i dazi da applicare ai prodotti classificati in tutti i codici della nomenclatura combinata in questione.

D. Dumping

- (8) Una società giapponese ha sostenuto che, alla luce del suo profitto netto totale, il margine di profitto del 18 % sul costo di produzione che è stato utilizzato per costruire il valore normale era troppo elevato. È stato infatti accertato che il margine di profitto sulle vendite remunerative di detta società, calcolato conformemente all'articolo 2, parte B, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2433/88, era inferiore al margine del 18 % utilizzato. La percentuale del profitto utilizzata per costruire il valore normale relativo alla società in questione è stata quindi debitamente ridotta.

Quanto alle altre società, il Consiglio ritiene che, in considerazione della loro redditività nel periodo dell'inchiesta, un margine di profitto del 18 % sia ragionevole ai fini della costruzione del valore normale e conferma le conclusioni esposte nei punti da 13 a 23 del regolamento (CEE) n. 2805/91.

Dato che non sono state ricevute ulteriori informazioni, il Consiglio conferma che la media ponderata definitiva dei margini di dumping, espressa in percentuale del valore cif per le singole società interessate, è la seguente:

- Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo: 0,0 %,
- Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Tokyo: 10,3 %,

- Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo: 15,5 %,
- Tomoeigawa Paper Co. Ltd, Tokyo: 24,8 %.

Il Consiglio conferma le risultanze della Commissione riguardo al margine di dumping del 55,3 % calcolato ai fini della determinazione del dazio da applicare agli altri esportatori.

E. Pregiudizio e causa del pregiudizio

- (9) Dopo la pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2805/91 non sono stati presentati alla Commissione nuovi elementi in materia di pregiudizio. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni esposte nel punto 37 del regolamento (CEE) n. 2805/91.
- (10) Riguardo alla causa del pregiudizio, un produttore giapponese ha affermato che l'incidenza delle sue vendite nella Comunità doveva essere esaminata isolatamente e ha sostenuto che, data l'entità trascurabile delle esportazioni in questione, si doveva ritenere che tali vendite non avessero provocato pregiudizio.
- (11) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che le autorità comunitarie debbano esaminare l'incidenza di tutte le importazioni oggetto di dumping, considerate complessivamente, sull'industria comunitaria, anche qualora il volume delle esportazioni di una singola società sia relativamente poco rilevante.

Il Consiglio conferma pertanto l'opinione della Commissione, secondo la quale, ai fini della determinazione del pregiudizio, le esportazioni della società suddetta non devono essere esaminate separatamente rispetto a quelle delle altre società giapponesi.

F. Interesse della Comunità

- (12) Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni in merito all'interesse della Comunità, il Consiglio conferma le risultanze della Commissione esposte nella sezione F del regolamento (CEE) n. 2805/91 e ritiene che nell'interesse della Comunità debbano essere istituite misure antidumping volte ad eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping dal Giappone.

G. Dazio

- (13) Per quanto riguarda il calcolo da effettuare per determinare l'aliquota del dazio necessaria per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ritiene che debba essere annullata la differenza tra il prezzo effettivo di vendita dei prodotti giapponesi nella Comunità e un prezzo di vendita che permetta all'industria comunitaria di ottenere un profitto del 18 % sul giro d'affari.
- (14) Per i motivi esposti nel punto 46 del regolamento (CEE) n. 2805/91, un margine di profitto del 18 % è il minimo necessario per coprire nuovi investimenti in impianti di produzione e le spese per

⁽¹⁾ GU n. C 334 del 28. 12. 1991, pag. 7.

ricerca e sviluppo. In considerazione della rapida evoluzione del settore in esame e dell'esigenza costante di adeguare il tipo di carta agli sviluppi dell'hardware, la Commissione ritiene che, in mancanza di tale margine di profitto, la situazione dell'industria comunitaria si aggraverebbe ulteriormente e il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping resterebbe invariato.

- (15) Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione per quanto riguarda la soglia di pregiudizio determinata nel regolamento (CEE) n. 2805/91. Dato che, tuttavia, le percentuali necessarie per eliminare il pregiudizio che sono state calcolate per le società che hanno collaborato sono superiori ai margini di dumping accertati, il dazio deve essere determinato in funzione di questi ultimi. Nei confronti delle società che non hanno collaborato deve essere presa in considerazione la percentuale necessaria per eliminare il pregiudizio, che era inferiore al margine di dumping.
- (16) In base ai margini di dumping e di pregiudizio determinati nel regolamento (CEE) n. 2805/91 e alle osservazioni successivamente presentate, il Consiglio conclude che è necessario istituire dazi per eliminare il margine di dumping accertato nei confronti delle società Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Mitsubishi Paper Mills Ltd e Tomoegawa Paper Co. Ltd. Non devono essere applicati dazi nei confronti della società Jujo Paper Co. Ltd, per la quale non sono state accertate pratiche di dumping.
- (17) Quanto agli altri produttori, il Consiglio, per i motivi esposti nel punto 49 del regolamento (CEE) n. 2805/91, conferma che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il dazio deve essere stabilito in base agli elementi disponibili.
- (18) La Commissione, avendo riscontrato una costante flessione dei prezzi all'importazione, ritiene che un dazio antidumping ad valorem non sia uno strumento adeguato per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Il Consiglio conferma il punto di vista della Commissione e conclude che è più opportuno istituire un dazio specifico, calcolato e applicato in funzione del peso.
- (19) L'importo del dazio antidumping per il prodotto in esame è di 1 275,15 ecu per tonnellata (peso netto), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, per le quali l'importo del dazio antidumping è fissato come segue:
- Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd: 211,55 ecu per t (peso netto);
 - Mitsubishi Paper Mills Ltd: 395,00 ecu per t (peso netto);
 - Tomoegawa Paper Co. Ltd: 563,75 ecu per t (peso netto).

Non si applicano dazi antidumping ai prodotti fabbricati dalla società Jujo Paper Co. Ltd.

H. Impegno

- (20) Un produttore giapponese, la società Tomoegawa Paper Co. Ltd, ha offerto un impegno che è stato considerato accettabile. L'impegno avrà l'effetto di aumentare il prezzo dei prodotti in questione in misura sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato dalla Commissione.

Previo consultazione degli Stati membri, l'impegno è stato accettato con la decisione 92/177/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

I. Riscossione dei dazi provvisori

- (21) Data l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori per tutte le società siano riscossi definitivamente sino alla concorrenza dell'importo del dazio definitivo istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta per fax originaria del Giappone e classificata nei seguenti codici NC:

- ex 3703 10 00 (codice Taric 3703 10 00* 10),
- ex 3703 90 90 (codice Taric 3703 90 90* 10),
- ex 4809 90 00 (codice Taric 4809 90 00* 10),
- ex 4810 11 90 (codice Taric 4810 11 90* 10),
- ex 4811 90 10 (codice Taric 4811 90 10* 10),
- ex 4811 90 90 (codice Taric 4811 90 90* 10),
- ex 4823 59 10 (codice Taric 4823 59 10* 10),
- ex 4823 59 90 (codice Taric 4823 59 90* 10).

2. L'importo del dazio antidumping per il prodotto di cui al paragrafo 1 è di 1 275,15 ecu per tonnellata di peso netto (codice addizionale Taric 8602), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle società qui di seguito indicate, alle quali si applicano i seguenti importi del dazio:

- Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8598): 211,55 ecu per t (peso netto)
- Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8599): 395,00 ecu per t (peso netto)

3. I dazi antidumping non si applicano ai prodotti fabbricati dalla società Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8601) e dalla società Tomoegawa Paper Co. Ltd, Tokyo (codice addizionale Taric 8600).

⁽¹⁾ Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2805/91 sono riscossi definitivamente sino alla concorrenza degli

importi garantiti e degli importi derivanti dall'applicazione del dazio definitivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Le eventuali eccedenze delle garanzie rispetto agli importi suddetti sono liberate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

REGOLAMENTO (CEE) N. 730/92 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 594/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 marzo 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 594/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 64 del 10. 3. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	127,85 (*) (*)
0712 90 19	127,85 (*) (*)
1001 10 10	164,24 (*) (*) (*)
1001 10 90	164,24 (*) (*) (*)
1001 90 91	142,85
1001 90 99	142,85 (*)
1002 00 00	163,00 (*)
1003 00 10	140,57
1003 00 90	140,57 (*)
1004 00 10	119,91
1004 00 90	119,91
1005 10 90	127,85 (*) (*)
1005 90 00	127,85 (*) (*)
1007 00 90	138,05 (*)
1008 10 00	51,95 (*)
1008 20 00	122,41 (*)
1008 30 00	62,83 (*)
1008 90 10	(*)
1008 90 90	62,83
1101 00 00	212,39 (*) (*)
1102 10 00	240,39 (*)
1103 11 10	268,08 (*) (*)
1103 11 90	228,04 (*)

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(*) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 731/92 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 marzo 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	4,53	4,53	4,53
0712 90 19	0	4,53	4,53	4,53
1001 10 10	0	2,09	2,09	2,09
1001 10 90	0	2,09	2,09	2,09
1001 90 91	0	2,85	2,85	2,85
1001 90 99	0	2,85	2,85	2,85
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	4,53	4,53	4,53
1005 90 00	0	4,53	4,53	4,53
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	4,00	4,00	4,00

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	5,07	5,07	5,07	5,07
1107 10 19	0	3,79	3,79	3,79	3,79
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 732/92 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 1992****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	40,15	1 688	318,47	82,04	278,44	9 493	30,77	61 665	92,37	28,67
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	114,40	4 811	907,40	233,75	793,34	27 047	87,67	175 698	263,18	81,70
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	32,70	1 375	259,36	66,81	226,76	7 731	25,06	50 220	75,22	23,35
1.40	0703 20 00	Agli	170,04	7 151	1 348,73	347,44	1 179,21	40 203	130,31	261 153	391,19	121,44
1.50	ex 0703 90 00	Porri	30,35	1 276	240,49	61,99	211,30	7 174	23,24	46 691	69,78	21,59
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	31,88	1 340	252,88	65,14	221,09	7 537	24,43	48 965	73,34	22,77
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,05	975	182,88	47,36	160,54	5 181	17,70	35 248	53,35	16,11
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	74,37	3 127	589,92	151,96	515,78	17 584	56,99	114 227	171,10	53,11
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	74,04	3 114	587,32	151,29	513,50	17 506	56,74	113 722	170,34	52,88
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	94,84	3 988	752,26	193,78	657,71	22 423	72,68	145 660	218,18	67,73
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	22,96	965	182,14	46,92	159,25	5 429	17,59	35 268	52,83	16,40
1.130	ex 0706 10 00	Carote	42,78	1 799	339,35	87,41	296,70	10 115	32,78	65 709	98,42	30,55
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	71,44	3 257	614,26	158,23	537,06	18 310	59,35	118 940	178,16	55,31
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	71,04	2 987	563,50	145,16	492,67	16 797	54,44	109 111	163,44	50,73
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	293,99	12 363	2 331,79	600,68	2 038,70	69 506	225,30	451 502	676,32	209,96
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	219,51	9 231	1 741,07	448,51	1 522,23	51 897	168,22	337 122	504,98	156,77
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	337,29	14 184	2 675,22	689,15	2 338,96	79 742	258,48	517 999	775,92	240,88
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	81,09	3 410	643,16	165,68	562,32	19 171	62,14	124 534	186,54	57,91
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	367,25	15 444	2 912,85	750,36	2 546,73	86 826	281,44	564 012	844,85	262,27
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	275,35	11 580	2 183,94	562,59	1 909,44	65 099	211,01	422 875	633,43	196,64
1.210	0709 30 00	Melanzane	110,50	4 647	876,49	225,78	766,32	26 126	84,68	169 713	254,22	78,92
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	57,22	2 406	453,85	116,91	396,81	13 528	43,85	87 879	131,63	40,86
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	713,23	30 060	5 626,73	1 460,68	4 977,83	162 425	546,18	1 092 598	1 645,94	501,92
1.240	0709 60 10	Peperoni	127,43	5 359	1 010,76	260,37	883,72	30 128	97,66	195 713	293,16	91,01
1.250	0709 90 50	Finocchi	63,05	2 651	500,14	128,83	437,28	14 908	48,32	96 842	145,06	45,03
1.260	0709 90 70	Zucchine	38,41	1 614	304,72	78,38	267,79	8 982	29,39	59 164	88,32	27,15
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	98,95	4 174	781,50	202,59	690,51	22 594	75,77	151 536	228,30	69,55
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	131,65	5 522	1 041,42	268,14	915,24	30 904	100,74	202 551	301,99	94,47
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	52,20	2 195	414,06	106,66	362,02	12 342	40,00	80 174	120,09	37,28
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	49,31	2 074	391,17	100,76	342,01	11 660	37,79	75 743	113,45	35,22
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	136,67	5 748	1 084,06	279,25	947,80	32 313	104,74	209 905	314,42	97,61

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	149,35	6 281	1 184,60	305,15	1 035,70	35 310	114,45	229 372	343,58	106,66
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11] 0805 10 21] 0805 10 31] 0805 10 41]	— Sanguigne e semisanguigne	52,16	2 193	413,74	106,58	361,74	12 332	39,97	80 113	120,00	37,25
2.60.2	0805 10 15] 0805 10 25] 0805 10 35] 0805 10 45]	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	40,27	1 693	319,47	82,29	279,32	9 522	30,86	61 859	92,66	28,76
2.60.3	0805 10 19] 0805 10 29] 0805 10 39] 0805 10 49]	— altre	23,74	998	188,15	48,54	164,94	5 596	18,17	36 391	54,61	16,93
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	148,44	6 242	1 177,36	303,29	1 029,37	35 094	113,75	227 970	341,48	106,01
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	55,39	2 329	439,38	113,18	384,15	13 097	42,45	85 077	127,44	39,56
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	60,07	2 525	476,03	122,82	417,30	14 158	45,99	92 072	138,19	42,83
2.70.4	ex 0805 20 70] ex 0805 20 90]	— Tangerini e altri	70,79	2 977	561,53	144,65	490,95	16 738	54,25	108 729	162,86	50,56
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	34,20	1 438	271,29	69,88	237,19	8 086	26,21	52 531	78,68	24,42
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	115,84	4 871	918,79	236,68	803,30	27 387	88,77	177 904	266,48	82,73
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	28,53	1 199	226,30	58,29	197,86	6 745	21,86	43 819	65,63	20,37
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	64,77	2 724	513,74	132,34	449,17	15 313	49,63	99 475	149,00	46,25
2.100	0806 10 11] 0806 10 15] 0806 10 19]	Uve da tavola	116,62	4 904	924,98	238,28	808,71	27 571	89,37	179 102	268,28	83,28
2.110	0807 10 10	Cocomeri	25,62	1 076	203,27	52,29	178,63	5 992	19,61	39 467	58,92	18,11
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	79,69	3 351	632,12	162,83	552,67	18 842	61,07	122 397	183,34	56,91
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	163,61	6 880	1 297,67	334,28	1 134,56	38 681	125,38	251 267	376,38	116,84
2.130	0808 10 91] 0808 10 93] 0808 10 99]	Mele	79,32	3 336	629,19	162,08	550,10	18 754	60,79	121 829	182,49	56,65
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31] 0808 20 33] 0808 20 35] 0808 20 39]	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	209,72	8 819	1 663,41	428,50	1 454,33	49 582	160,72	322 084	482,46	149,77
2.140.2	0808 20 31] 0808 20 33] 0808 20 35] 0808 20 39]	Altri	78,67	3 308	623,98	160,74	545,55	18 599	60,29	120 821	180,98	56,18
2.150	0809 10 00	Albicocche	61,28	2 577	485,48	125,15	426,56	14 483	46,92	94 255	140,88	43,60
2.160	0809 20 10] 0809 20 90]	Ciliegie	150,60	6 316	1 191,32	306,73	1 046,98	35 352	115,24	231 706	345,46	108,06
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	125,64	5 284	996,55	256,71	871,29	29 705	96,28	192 961	289,04	89,73

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	187,71	7 894	1 488,87	383,54	1 301,73	44 380	145,85	288 288	431,83	134,06
2.190	0809 40 11] 0809 40 19]	Prugne	127,84	5 376	1 013,99	261,21	886,54	30 225	97,97	196 338	294,10	91,30
2.200	0810 10 10] 0810 10 90]	Fragole	247,31	10 401	1 961,59	505,31	1 715,04	58 471	189,53	379 821	568,94	176,62
2.205	0810 20 10	Lamponi	891,69	37 500	7 072,44	1 821,90	6 183,50	210 815	683,35	1 369 428	2 051,31	636,81
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	136,31	5 755	1 079,64	279,74	950,71	30 917	104,59	209 154	315,16	95,45
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	66,11	2 779	523,89	135,17	459,26	15 582	50,61	101 329	152,08	47,14
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	64,68	2 721	513,07	132,36	450,09	15 261	49,56	99 270	148,90	45,90
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	104,27	4 385	827,04	213,05	723,09	24 652	79,91	160 140	239,87	74,46
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	170,46	7 169	1 352,06	348,29	1 182,12	40 302	130,63	261 798	392,15	121,74

REGOLAMENTO (CEE) N. 733/92 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1992****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 680/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 680/92 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 680/92, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,76 ⁽¹⁾	0,3887
1701 11 90 910	35,19 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	35,76 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	35,19 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3887
1701 99 10 100	38,87	0,3887
1701 99 10 910	38,26	
1701 99 10 950	38,26	
1701 99 90 100		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

REGOLAMENTO (CEE) N. 734/92 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1992

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3357/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3357/91 prevede, tra l'altro, la modifica degli articoli da 52 a 56 e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83, allo scopo di eliminare la condizione di non equivalenza dei prodotti comunitari;

considerando che è pertanto necessario modificare conseguentemente le disposizioni di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1843/89 ⁽⁴⁾, ed eliminare tutti i riferimenti alla condizione di non equivalenza dei prodotti comunitari;

considerando che, conformemente alla modifica del regolamento (CEE) n. 918/83, occorre abolire per quanto possibile il procedimento complesso ed oneroso che implica, in alcuni casi, una decisione da parte della Commissione, previa consultazione di un gruppo di esperti di tutti gli Stati membri, riuniti in seno al comitato delle franchigie doganali;

considerando che tutti i riferimenti ad una decisione della Commissione devono pertanto essere aboliti e tutte le decisioni dovrebbero essere prese a livello nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2290/83 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 in limine è sostituito dal seguente:

« 1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 51, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53 del regolamento di base, in appresso denominati "oggetti" comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di:

- avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato,
- prenderli a carico nel proprio inventario,
- facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

Inoltre, nel caso degli oggetti di cui all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53 del regolamento di base, essa comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di utilizzare gli oggetti in causa esclusivamente a fini non commerciali, ai sensi dell'articolo 54, secondo trattino, del regolamento di base ».

- 2) All'articolo 3, il paragrafo 2 in limine è sostituito dal seguente:

« 2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2823/87, al fine di garantire che detto oggetto sarà destinato ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere nella casella 104, alla voce "altri", una delle seguenti diciture: »

- 3) La rubrica del titolo III è così modificata:

« TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52 E 54 DEL REGOLAMENTO DI BASE ».

- 4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, primo trattino, del regolamento di base, le "caratteristiche tecniche oggettive" di uno strumento o apparecchio scientifico sono le caratteristiche risultanti della

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 22.

fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, che gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello, superiori a quelle normalmente richieste per usi industriali o commerciali.

Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche oggettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre accertare l'uso dello strumento o apparecchio di cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è utilizzato per scopi scientifici, gli è riconosciuto il carattere scientifico. »

5) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato :

- a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive in base alle quali lo strumento o apparecchio è considerato scientifico ;
- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore ;
- c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio ;
- d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato ;
- e) l'uso specifico cui è destinato lo strumento o apparecchio ;
- f) il prezzo di tale strumento o apparecchio o il suo valore in dogana ;
- g) il numero di esemplari dello strumento o apparecchio.

La domanda deve essere corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio. »

6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente :

« Articolo 7

In tutti i casi l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6 ».

7) L'articolo 14 è sostituito dal seguente :

« Articolo 14

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide diret-

tamente in merito alla domanda di cui all'articolo 13. »

8) L'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente :

- « a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, nonché la presunta classificazione del medesimo nella nomenclatura combinata ; »

9) L'articolo 15 quater è sostituito dal seguente :

« Articolo 15 quater

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alle domande in tutti i casi. »

10) L'articolo 15 quinquies è sostituito dal seguente :

« Articolo 15 quinquies

Le disposizioni degli articoli 15 bis e 15 quater si applicano, mutatis mutandis, ai pezzi di ricambio, a elementi e accessori specifici, nonché agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 63 bis, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base. »

11) L'articolo 16 è sostituito dal seguente :

« Articolo 16

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 ecu e dei quali abbia autorizzato o rifiutato l'ammissione in franchigia in applicazione degli articoli 7, 14 o 15 quater.

L'elenco contiene la designazione commerciale precisa degli oggetti di cui al primo comma, nonché il codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Inoltre, esso contiene l'indicazione del nome o della ragione sociale del o dei fabbricanti, del o dei paesi di origine e il prezzo o il valore in dogana di tali oggetti.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno, accompagnate da informazioni sugli oggetti per i quali nel corso dei sei mesi precedenti è stata autorizzata o rifiutata l'ammissione in franchigia.

3. La Commissione comunica gli elenchi agli altri Stati membri. »

12) L'articolo 18 è sostituito dal seguente :

« Articolo 18

Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie, gli elenchi di cui all'articolo 16 sono periodicamente esaminati dal comitato delle franchigie doganali. »

13) L'articolo 18 bis, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal seguente :

« b) l'esatta denominazione commerciale degli strumenti, il loro numero ed il loro valore nonché, se del caso, la presunta classificazione nella nomenclatura combinata ;»

14) L'articolo 18 quater è sostituito dal seguente :

« *Articolo 18 quater*

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 8. »

15) Il titolo IV, gli articoli 9, 10, 11, 15 ter e 17 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 735/92 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1992**

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2289/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3357/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3357/91 ha, tra l'altro, sostituito gli articoli 72 e 73 del regolamento (CEE) n. 918/83, allo scopo di eliminare la condizione di non equivalenza dei prodotti comunitari;

considerando che è pertanto necessario modificare conseguentemente le disposizioni di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1746/85 ⁽⁴⁾, ed eliminare tutti i riferimenti alla condizione di non equivalenza dei prodotti comunitari;

considerando che, in conformità della modificazione del regolamento (CEE) n. 918/83, sembra essenziale abolire il procedimento complesso e oneroso che implica in alcuni casi una decisione della Commissione, previa consultazione di un gruppo di esperti di tutti gli Stati membri, riuniti in seno al comitato delle franchigie doganali;

considerando che tutti i riferimenti ad una decisione della Commissione dovrebbero pertanto essere aboliti e tutte le decisioni dovrebbero essere prese a livello nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2289/83 è così modificato:

1) All'articolo 2, il paragrafo 1 in limine è sostituito dal seguente:

« 1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 71

e all'articolo 72, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di: »

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 in limine è sostituito dal seguente:

« 2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2823/87, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104, alla voce "altri": »

3) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative all'oggetto considerato:

- a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l'oggetto, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale delle persone minorate;
- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore;
- c) il paese d'origine dell'oggetto;
- d) il luogo di destinazione dell'oggetto;
- e) l'uso specifico cui è destinato l'oggetto;
- f) il prezzo dell'oggetto o il suo valore in dogana;
- g) il numero di esemplari dell'oggetto.

La domanda deve essere corredata di una documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell'oggetto. »

4) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 7

L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6. »

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 23.

5) L'articolo 17 è sostituito dal seguente :

« Articolo 17 »

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti importati dalle persone minorate stesse e per loro proprio uso si applicano, mutatis mutandis :

- le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 per quanto riguarda gli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base ;
- le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 per quanto riguarda gli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base. »

6) L'articolo 18 è sostituito dal seguente :

« Articolo 18 »

Le autorità competenti possono consentire che la domanda di cui agli articoli 4 e 6 sia redatta in forma semplificata, quando riguardi oggetti importati conformemente agli articoli 16 e 17. »

7) Gli articoli 5, 8, 9, il titolo IV e gli articoli 11 e 12 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 736/92 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1992**

che abroga il regolamento (CEE) n. 2287/83 che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo all'applicazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3357/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 143,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2287/83 della Commissione ⁽³⁾ che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83, la franchigia prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 è applicabile unicamente alle spedizioni effettuate per lettera o pacco postale inoltrate direttamente da un paese terzo a destinazione di una persona fisica o giuridica che si trova nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3357/91 sopra citato prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83, che ora prevede l'applicazione alle merci inoltrate direttamente da un paese terzo ad una persona fisica o giuridica che si trova nella Comunità;

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 modificato comprende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2287/83; che il regolamento (CEE) n. 2287/83 può pertanto essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2287/83 della Commissione è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 737/92 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1992****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,76 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1992

che accetta l'impegno offerto da un produttore giapponese nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di carta termica originaria del Giappone e che chiude l'inchiesta nei confronti di tale produttore

(92/177/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

sentito il comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue :

B. Istituzione di dazi definitivi

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze.
- (3) La Commissione ha proseguito l'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e al conseguente pregiudizio. In base alle conclusioni dell'inchiesta, la Commissione ha proposto al Consiglio di adottare un regolamento che istituisca un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta per fax originaria del Giappone e che disponga la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su tali importazioni.

C. Impegno

A. Misure provvisorie

- (1) La Commissione, con il regolamento (CEE) n. 2805/91 ⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di carta termica (in seguito denominata « carta per fax ») originaria del Giappone e classificata ai codici NC ex 3703 90 90 ed ex 4810 11 90. Con il regolamento (CEE) n. 103/92 ⁽³⁾ il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

- (4) Dopo che tutti i produttori interessati sono stati informati in merito ai risultati dell'inchiesta, la società Tomoe-gawa Paper Co. Ltd ha offerto un impegno conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (5) Tale impegno avrà l'effetto di aumentare i prezzi all'esportazione in misura sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato. La Commissione ritiene che, sul piano amministrativo, sia possibile verificare l'osservanza dell'impegno. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione considera che l'impegno offerto sia accettabile e che l'inchiesta relativa alla società in questione possa essere chiusa senza l'istituzione di dazi antidumping.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 270 del 26. 9. 1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 33.

- (6) In caso di violazione oppure di ritiro dell'impegno da parte del produttore interessato, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, potrebbe istituire immediatamente un dazio provvisorio in base ai risultati e alle conclusioni dell'inchiesta esposti nel regolamento (CEE) n. 729/92 del Consiglio⁽¹⁾. Il Consiglio potrebbe successivamente istituire un dazio definitivo in base alle informazioni raccolte nella presente inchiesta.
- (7) Nel corso delle consultazioni del comitato consultivo in merito all'accettazione dell'impegno offerto non sono state fatte obiezioni,

relativa alle importazioni di carta per fax originaria del Giappone.

L'accettazione ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del dazio definitivo.

Articolo 2

L'inchiesta relativa alla procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa riguardo alla società Tomoegawa Paper Co. Ltd.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1992.

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dalla società Tomoegawa Paper Co. Ltd nell'ambito della procedura antidumping

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1992

che modifica la decisione 87/257/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(92/178/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/688/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 paragrafo 1 e l'articolo 18 paragrafo 1,

considerando che l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione 87/257/CEE della Commissione ⁽³⁾ modificata da ultimo dalla decisione 91/522/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾; che questa lista può essere modificata in qualsiasi momento in funzione del risultato delle ispezioni comunitarie fatte negli Stati Uniti d'America;

considerando che da una recente ispezione, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 2 paragrafo 1 della decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽⁵⁾, è emerso che in taluni stabilimenti la situazione è migliorata; che sono state presentate alla Commissione assicurazioni per quanto concerne gli stabilimenti in questione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 87/257/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche in provenienza dallo stabilimento 889 A (J. F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE).

Articolo 3

Per quanto riguarda gli stabilimenti 5736 A (VMI Corporation, Omaha, NE) e 245 L (IBP, Lexington, NE), la Commissione può stabilire la data dalla quale gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche dopo aver rivisitato i suddetti stabilimenti e dopo aver informato gli Stati membri dei risultati al comitato veterinario permanente.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 dell'11. 10. 1991, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.

ALLEGATO

• ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3 S	Montfort Pork Inc., Marshalltown, IA	×					×		5, 9
3 W	Montfort Pork Inc., Worthington, MN	×					×		6, 9
7	Berliner & Marx, South Bend, IN	×			×				2
7 A	Berliner & Marx, Edgar, WI	×	×		×				
I-30	New Orleans Inspection Service Inc., New Orleans, LA			×					1
53	American Freezer Services, Norfolk, NE			×					1
E-113-W	M & R Packing Co., Walterboro, SC	×	×					×	
I-113	US Cold Storage, Philadelphia, PA			×					1
I-149	C W Storage, Albany, NY			×					1
I-162	Americold, Fogelsville, PA			×					1
I-183	Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA			×					1
I-195	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					1
244	IBP, Storm Lake, IA	×					×		7, 9
244 C	IBP, Council Bluffs, IA	×					×		5, 9
244 M	IBP, Madison, NE	×					×		5, 9
244 P	IBP, Perry, IA	×					×		5, 9
244 W	IBP, Waterloo, IA	×					×		7, 9
245 L	IBP, Lexington, NE	×	×		×				
253	Long Prairie Packing Co. Inc., Long Prairie, MN	×			×				8
I-305	Georgia Ports Authority, Savannah, GA			×					1
I-320	South Carolina State Ports Authority, North Charleston, SC			×					1
I-333	Diamond Distribution Center, Newark, DE			×					1
I-335	Service Cold Storage, Miami, FL			×					1
I-346	Primliks, Miami, FL			×					1
382 G	Smithfield Packing Co., Norfolk, VA			×					1
410	Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI	×			×				2
511	Rocco Further Processing, Timberville, VA	×	×			×			
532	Northern States Beef, Omaha, NE	×			×				2
562	Packerland Packing Co., Green Bay, WI	×			×				2

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
E-646	Transcontinent Packing Co., Palestine, TX	×	×					×	
E-713	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE	×	×					×	
889 A	J. F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE	×	×		×				10
1620	Quality Pork Processors Inc., Austin, MN	×					×		6, 9
2003	Cornbelt Meats Inc., Albert Lea, MN	×					×		6, 9
E-2018	Dallas Crown Packing Co., Kaufman, TX	×	×					×	
2508	The Bruss Company, Chicago, IL		×			×			
3001	Capitol Cold Storage, San Antonio, TX			×					1
3056	Termicol Inc., Wallula, WA			×					1
3131	Worthington Freezer Warehouse Company, Worthington, MN			×					1, TF
3136	Fairmont Refrigerated Service Co., Fairmont, MN			×					1, TF
3149	Millard Warehouse (L & B Corp.), Des Moines, IA			×					1
3150	Beatrice Cold Storage Warehouse, Denver, CO			×					1
3157	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			×					1
3158	Freezer Services Inc., Amarillo, TX			×					1
3161	Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN			×					1
3164	Americold Corporation, Boston, MA			×					1
3170	Logansport Refrig Services, Logansport, IN			×					1
3190	American Freezer Services Inc., Fremont, NE			×					1
3198	Millard Warehouse (L & B Corp.), Denison, IA			×					1
3215	Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH			×					1
3216	Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS			×					1
3219	Merchants Refrigerating Co., Denver, CO			×					1
3229	Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS			×					1
3241	AMC Warehouses, Grand Prairie, TX			×					1
3245	United Refrigerated Services, Marshall, MO			×					1
3256	Nobel Inc., Denver, CO			×					1
3261	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					1
3273	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE			×					1
3338	Millard Warehouse, Iowa City, IA			×					1
3363	Millard Warehouse (L & B Corp.), Friona, TX			×					1
3396	Americold, Bettendorf, IA			×					1
3397	DFW Cold Storage Inc., Richardson, TX			×					1

Numero d'auto- rizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3398	Millard Warehouse, Grand Island, NE			×					1
3407	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					1
3431	Texas Cold Storage, Fort Worth, TX			×					1
3447	Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI			×					1
3474	Nordic Warehouses Inc., Benson, NC			×					1
3475	Atlas Warehouse Cold Storage, Green Bay, WI			×					1
3477	Northland Cold Storage, Greenbay, WI			×					1
3490	Oneida Cold Storage, Salt Lake City, UT			×					1
3505	Dakota Cold Storage, Huron, SD			×					1
3507	Zollinger Cold Storage Corp., Logan, UT			×					1
3512	Inland Storage Dist Center, Kansas City, KS			×					1
3524	Trans Continental Cold Storage, Storm Lake, IA			×					1
3535	Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL			×					1
3552	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA			×					1
3554	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1
3555	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1, TF
3562	L & B Corporation, Lincoln, NE			×					1
3573	Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN			×					1, TF
3610	Millard Cold Storage, Dodge City, KS			×					1
3688	Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN			×					1
3707	United States Cold Storage Inc., Omaha, NE			×					1
3722	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			×					1, TF
3738	Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO			×					1
3748	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1
3854	Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO			×					1
3860	Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI			×					1
3871	York Cold Storage Co., York, NE			×					1
3910	United States Cold Storage, East Peoria, IL			×					1
3935	Millard Warehouse, Omaha, NE			×					1
3942	Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX			×					1
4215	Mid America Refr. Serv., Omaha, NE			×					1
E-4816	Great Western Meat Co., Morton, TX	×	×					×	
5736 A	VMI Corporation, Omaha, NE		×		×				4

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
E-6043	Florence Packing Co., Stanwood, WA	x	x					x	1
6543	Savannah Cold Storage, Savannah, GA			x					
E-7041	Beltex Corporation, Fort Worth, TX	x	x					x	
7164	Cox Packing Co., Devine, TX	x	x			x			
7271	Custom Meat Corp., Dallas, TX		x			x			
7298	Monfort of Colorado Inc., Harper, KS	x	x			x			
E-8861	Amfran Packing Co., Plainfield, CT	x	x					x	
8904	Bell Cold Storage, St Paul, MN			x					1
8984	Provimi Veal Corp., Seymour, WI	x	x		x				3
8984-A	Provimi Lamb, Seymour, WI		x			x			
E-9294	Cavel West Inc., Redmond, OR	x	x					x	
9400	Taylor Packing Co Inc., Wyalusing, PA	x			x				7
E-9910	Cavalier Export Co., Evington, VA	x	x					x	
13182	Mid-Continent Cold Storage, Omaha, NE			x					1
13247	Gold Leaf of Nebraska, York, NE		x		x				4
E-13439	Archway Packing Co., Desloge, MO	x	x					x	
E-15849	Cavel International, De Kalb, IL	x	x					x	
17054	RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA			x					1
17068	US Coldstorage, Cumberton, NC			x					1
17461	Millard Refrigerated Services, Greeley, CO			x					1
17756	Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA			x					1

(*) M: Macello.

LS: Laboratorio di sezionamento.

DF: Deposito frigorifero.

B: Carne bovina.

O/C: Carne ovina/caprina.

S: Carne suina.

SP: Carne di solipedi.

NP: Note particolari:

1 = Esclusivamente magazzinaggio di carni già imballate nel loro condizionamento definitivo in macelli o laboratori di sezionamento riconosciuti.

2 = Solamente frattaglie.

3 = Anche per i fegati di animali della specie bovina.

4 = Esclusivamente per i fegati di animali della specie bovina.

5 = Solamente lingue e cuori.

6 = Solamente lingue, cuori e reni.

7 = Solamente lingue, cuori, reni e fegati.

8 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.

9 = Solamente carne imballata e che ha subito un trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.

10 = Con esclusione delle frattaglie.

TF = Gli stabilimenti con la menzione "TF" sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire il trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.